

**N. R.G. 2944/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carla Romana Raineri Presidente  
dott. Serena Baccolini Consigliere  
dott. Silvia Brat Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **2944/2019** promossa in grado d'appello

da

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv.  
Gaetano Di Fluri, elettivamente domiciliato in Via Max Casaburi, 9 Salerno presso il  
difensore

appellante

contro

\_\_\_\_\_ n il patrocinio dell'av  
elettivamente domiciliata in Piazza Diaz, 1 20123 Milano presso il difensore

avente ad oggetto: Mutuo

conclusioni per \_\_\_\_\_

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'Appello formulato, riformare l'ordinanza impugnata e

- ACCERTARE che gli interessi pattuiti al momento della STIPULA DEL CONTRATTO superavano il tasso soglia del periodo e pertanto dichiarare la nullità della clausola e per l'effetto

- CONDANNARE la banca alla restituzione dei seguenti importi:

euro 13.144,92 (15.463,92 costi complessivi – 1.850,58 storno interessi - 468,43 storno oneri).

in via alternativa o subordinata:

- ACCERTARE che, in virtù della clausola in cui si esclude la restituzione degli oneri non goduti, vi è stata promessa usuraria e di conseguenza,

- CONDANNARE la Banca alla restituzione di euro 13.144,92 (15.463,92 costi complessivi – 1.850,58 storno interessi - 468,43 storno oneri).

Il tutto tenendo conto delle somme già versate nel corso della causa di primo grado.

- CONDANNARE, ex art. 93 c.p.c., alle spese di causa, di entrambi i gradi di giudizio, a favore dei procuratori antistatari.

conclusioni per \_\_\_\_\_ s.p.a.:

„Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto,

IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. oppure, alternativamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

NEL MERITO

Rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.

### **Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto**

1. Il Tribunale di Monza, con ordinanza n. 10000/19 in data 18.6.19, ha definito il giudizio introdotto contro s.p.a. tendente ad ottenere l'accertamento del carattere usurario del contratto di finanziamento stipulato in data 12.2.07 s.p.a. ( già a., poi fusa per incorporazione ) per la somma di € 14.040,26 da restituire in 120 rate di € 246,00 mensili, ove erano stati previsti oneri finanziari, commissioni finanziarie e costi assicurativi.
2. Il ricorrente ex art. 702 bis c.p.c. lamentava il carattere usurario del contratto, in quanto, ai fini del raffronto tra il TAEG ed il tasso soglia, sarebbe stato necessario tenere conto dei costi assicurativi, anche obbligatori, costituenti una forma di remunerazione indiretta in favore dell'istituto finanziatore.
3. Il giudice osservava che ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 le operazioni di finanziamento con cessione di quote dello stipendio devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego, che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione dello stipendio o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito. Il giudice premetteva che il contratto in esame era stato concluso in un periodo in cui le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura prevedevano l'inclusione, ai fini del calcolo delle *“spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare*

*il rimborso totale o parziale del credito*”, nonché l’esclusione delle “*spese per assicurazioni e garanzie quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge*”. In particolare, in dette Istruzioni era previsto che “*nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza*”. Il giudice concludeva che, essendo gli istituti di credito obbligati a seguire le Istruzioni della Banca d’Italia, dovesse escludersi l’illegittimità del comportamento dell’istituto bancario che, nel calcolare il tasso soglia, sia era attenuto alle suddette Istruzioni. Proseguiva, poi, il giudice nei seguenti termini: “*ai fini della decisione, poi, deve ritenersi che non sia ammissibile un confronto tra il tasso soglia stabilito periodicamente dalla Banca d’Italia mediante rilevazione dei dati sopra indicati ed un tasso di interesse determinato con l’aggiunta di un dato ivi non contemplato, visto che, in tal modo, verrebbero a compararsi due grandezze non omogenee con conseguente incongruenza sotto un profilo logico e matematico, prima ancora che giuridico*”. In ogni caso, escludeva il carattere usurario del finanziamento quale conseguenza della non rimborsabilità dei costi dell’operazione nel caso di estinzione anticipata, in quanto si trattava di ipotesi meramente eventuale rimessa alla scelta discrezionale del mutuatario. Infine, il mutuatario non aveva svolto deduzioni sufficienti circa la sussistenza dello stato di bisogno non ricavabile dal di lui reddito o dall’esistenza di altri finanziamenti, peraltro non meglio indicati. Quanto, poi, alla restituzione delle somme relative ai cd. costi recurring, il giudice osservava che, a fronte dell’avvenuta restituzione, da parte della banca, delle relative somme, l’attore non aveva adeguatamente spiegato le ragioni per le quali, da un lato, avrebbe dovuto essere restituito un importo superiore, considerato che i predetti costi sono parametrati alla durata del rapporto; dall’altro, anche i costi

di intermediazione finanziaria avrebbero dovuto essere inclusi tra i cd. costi recurring. Pertanto, il giudice dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda di rimborso degli oneri accessori e dei costi assicurativi non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del rapporto, rigettando la domanda nella restante parte e disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'avvenuto rimborso del dovuto in corso di causa e della solo parziale fondatezza del ricorso ex art. 702 bis c.p.c..

4. Avverso la decisione di primo grado interponeva appello, chiedendo accertarsi che gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto superavano il tasso soglia, con conseguente declaratoria di nullità della clausola; chiedeva condannarsi, quindi, la banca alla restituzione della somma di € 13.144,92; in via subordinata, chiedeva accertarsi che in virtù della clausola in cui era esclusa la restituzione degli oneri non goduti, vi era stata promessa usuraria e, di conseguenza, instava per la condanna della banca alla restituzione dell'importo di € 13.144,92, comprensivo dei costi accessori.
5. s.p.a. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto.
6. All'udienza di prima comparizione del 5.2.20 la causa, su concorde istanza delle parti, era rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.11.20 ed a tale udienza era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **Motivi della decisione**

7. Il motivo sul quale la Corte deve pronunciarsi è il seguente:
  - a. erroneo rigetto della dedotta nullità della clausola relativa agli interessi in ragione della mancata inclusione del costo per l'assicurazione al fine della legge sull'usura.

8. L'appellante reputava che nel calcolo del tasso praticato dovesse essere considerata anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, posto che la stessa è condizione necessaria per l'erogazione del credito e considerata, quindi, la natura remunerativa, sia pure indiretta, per il mutuante. In tale solco si ponevano molte pronunce di merito, tra cui la stessa Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 3283/13 rel. Dott. Raineri, tra l'altro confermata in sede di legittimità con la decisione n. 22458/17 ed anche Cass. civ. n. 8806/17 che aveva espressamente considerato rilevanti nel calcolo della soglia usura anche i costi assicurativi in quanto rientranti nel carico economico applicato ai rapporti di erogazione del credito. Ebbene, erroneamente il giudice di prime cure aveva escluso il costo assicurativo ai fini del calcolo, in quanto onere imposto dalla legge, dal momento che i costi imposti dalla legge che non debbono essere calcolati ai fini dell'usura solo quelli previsti dall'art. 644 c.p.c, ossia "*imposte e tasse*". Ora, la circostanza che l'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 preveda come obbligatoria l'assicurazione per il caso di premorienza o perdita dell'impiego nelle cessioni del quinto, non influisce sulla natura del costo che resta pur sempre una remunerazione. Pertanto, secondo l'errata ricostruzione del giudice di prime cure, le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia consentirebbero di violare il dettato della norma penale, e, mediante l'esclusione del costo assicurativo ai fini del calcolo, si consentirebbe alla banca di percepire remunerazioni anche molto elevate, con l'inserimento della stesse alla voce "costi assicurativi".
9. Inoltre, la difesa dell'appellante evidenziava anche come le Istruzioni della Banca d'Italia del 2006, *ratione temporis* applicabili, pur prevedendo l'obbligatorietà della copertura assicurativa nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate, imponessero, quale condizione, la regolare certificazione mediante apposita polizza. Orbene, nel caso in esame detta polizza non era mai stata depositata.

10. Infine, il giudice di primo grado evidenziava come l'art. 11 del contratto, prevedendo la non rimborsabilità dei costi sostenuti, ancorché nulla comportasse la usurarietà del contratto sin dalla stipula. Erroneamente il giudice di primo grado aveva escluso il carattere usurario del finanziamento in forza della medesima clausola con la motivazione che l'estinzione anticipata costituisce ipotesi solo eventuale, rimessa alla scelta discrezionale del mutuatario *“tanto più ove si consideri che è lo stesso ricorrente ad aver sostenuto in altra parte del ricorso, la tesi della nullità della clausola in questione, da ritenersi dunque priva di effetti”* ( v. pag. 20 dell'atto di appello).
11. La difesa della parte appellata condivideva le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado.
12. **Opinione della Corte quanto al motivo di gravame sub a).** La Corte richiama il precedente di cui a Cass. civ. n. 22458/18, che ha espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio *ex lege* della spesa assicurativa, ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n. 180/1950 ed il carattere pretesamente non remunerativo della polizza, come sostenuto dalla banca. A tale riguardo, il giudice di legittimità ha osservato che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta e va accertata in concreto *“utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4 delle Istruzioni UIC rilevante ai fini del calcolo del TEG. Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4 non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro*

*che la riproduzione della norma penale*”. La S.C., dopo aver richiamato il precedente di cui Cass. civ. n. 8806/17 (relativo ad assicurazione facoltativa), ha contestato la dedotta (dalla banca) sovrapposibilità tra obbligatorietà della polizza e non remuneratività della stessa; ha, difatti, evidenziato come l’espresa inclusione, con le Istruzioni dell’agosto 2009, delle spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito laddove la conclusione del contratto sia contestuale al finanziamento dimostrasse la piena consapevolezza del carattere remunerativo, sia pure indiretto, di tale costo. Né è rilevante nel senso dedotto dalla banca la circostanza che le Istruzioni anteriori all’agosto 2009 non considerassero anche tale voce per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal settore bancario e finanziario. E’, difetti, di tutta evidenza la diversità ontologica tra detto costo da un lato e, dall’altro, le imposte e le tasse. Infine, si osserva che anche con riguardo alla commissione di massimo scoperto le Istruzioni della Banca d’Italia anteriori all’agosto 2009 non erano coerenti con la previsione di cui all’art. 644 c.p. ed a tale profilo ha ovviato la S.C con la decisione n. 16303/18.

13. In ogni caso, correttamente l’appellante ha evidenziato che le Istruzioni del 2006 (*ratione temporis* applicabili) prevedevano la non inclusione delle spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore purché fossero certificate da apposita polizza. Detta polizza nel giudizio non era mai stata prodotta. Orbene, ferma restando la condivisione di quanto esposto sub n. 12 in merito al carattere remuneratorio indiretto della predetta polizza, è da sottolinearsi come la produzione della polizza in questione si atteggi ad elemento costitutivo dell’esclusione del predetto costo dal tasso, come preteso dall’istituto di credito. Né rileva il fatto che la mancata produzione non sia stata oggetto di espresa contestazione in prime cure, posto che la verifica degli elementi



costitutivi attiene al preliminare esame che il giudice deve condurre d'ufficio, con la visione e l'analisi del documento invocato ( ma non prodotto).

14. Conclusivamente, sulla base dei dati relativi alla rilevazione dei tassi di interessi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2009 (riferibili al contratto concluso il 12.2.09) il tasso soglia usura era stabilito nella misura del 14,28% (partendo dal tasso medio del 9,52% per i prestiti con cessione del quinto dello stipendio oltre € 5.000,00 e con l'aumento del 50%). E' dato non contestato che con il costo dell'assicurazione il tasso di interesse lievitasse a 18,62%.
15. Ne consegue che \_\_\_\_\_ ha diritto alla restituzione della somma di € 8.331,00 per interessi come da pag. 1 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed in concreto la parte appellata dovrà restituire la differenza tra detto importo e quanto già restituito a titolo di interessi.
16. La difesa dell'appellante ha anche chiesto la restituzione della somme indicate sin dal ricorso di primo grado e precisamente: € 2.656,00 per commissioni accessorie, € 2.066,00 per commissioni finanziarie, € 2.410,92 per assicurazione, detraendo da tale importo quanto ricevuto nel corso del primo grado dalla controparte, pari ad € 1.850,58 ed a € 468,53. Pertanto, con l'aggiunta degli interessi per € 8.331,00 si perviene alla somma complessiva di € 13.144,81, costituente il *petitum* dell'atto di citazione in appello.
17. Quanto alla richiesta di restituzione degli oneri accessori come sopra dettagliati, la Corte rileva che l'appellante non ha formulato una specifica censura rispetto alla parte della decisione che ha considerato soddisfacente l'importo corrisposto dalla resistente (come documentato con l'all. 9). A tale riguardo, il giudice di prime cure ha esposto, in primo luogo, che l'importo restituito dalla banca era parametrato sulla durata del rapporto proprio perché si trattava di costi commisurati alla durata ( cd. costi recurring); in secondo luogo, che il ricorrente

non aveva dimostrato che le spese di intermediazione finanziaria fossero sussumibili nei costi recurring. Ora, in sede di gravame difetta totalmente una censura specifica sui due punti di motivazione.

18. Pertanto, in parziale riforma della decisione di primo grado, la parte appellata deve restituire al € 8.331,00 a titolo di interessi in relazione al finanziamento n. 690000141082 concluso in data 12.2.09.

19. Le spese seguono la soccombenza e sono paramtrate al quantum liquidato, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2944/19 RG, ogni istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza in data 18.6.09, **condanna** E. al pagamento, in favore di , della somma € 8.331,00;
- II. **condanna** s.p.a a rimborsare, in favore di Emilio le spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in € 1.618,00; quanto al secondo grado in € 1.888,50 - oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, pronunciandone la distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso dalla Corte d'Appello di Milano in data 11.2.21.

Il Consigliere est.

Dott. Silvia Brat

Il Presidente

Dott. Carla Romana Raineri





